



Associazione Sportiva Dilettantistica **REAL BOLGARE**

**REGOLAMENTO SAFEGUARDING PER LA TUTELA DEI MINORI E LA PREVENZIONE E IL
CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI**



Associazione Sportiva Dilettantistica REAL BOLGARE
SEDE LEGALE Via Dante 24, 24060 Bolgare (Bg)
SEDE OPERATIVA CMPO GUARNERI Via O. Fallaci 1, 24060 Bolgare BG
P.Iva e Codice Fiscale: 03588720163
Tel.+39 320 4499725 e-mail: realbolgare_calcio@tiscali.it

Premessa

Tutti i Tesserati/e hanno diritto di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati/e costituisce un valore prevalente rispetto anche al risultato sportivo e, pertanto, detti soggetti hanno il diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.

L'A.S.D. Real Bolgare riconosce e si impegna a tutelare, adottando le più opportune misure organizzative e di controllo, i diritti dei tesserati e delle tesserate e, nell'ottica della pianificazione e gestione della propria attività, ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e di controllo descritte nel presente regolamento dell'attività sportiva adottato con delibera del proprio organo amministrativo.

L'effettività e l'efficacia del presente regolamento e dei codici di condotta possono essere garantite solo con la cooperazione di tutte le strutture organizzative dell'A.S.D. Real Bolgare e di tutti coloro che a qualunque titolo partecipano all'organizzazione, alle attività e/o eventi (dirigenti, allenatori, tesserati, genitori, volontari, tifosi ect..).

Tante più persone sono coinvolte nel processo di organizzazione e gestione del rischio di condotte lesive, tanto più alta è la probabilità di individuare e prevenire potenziali violazioni e, dunque, più efficiente il sistema di prevenzione in modo da promuovere attivamente il benessere dei bambini/e, dei ragazzi/e e di tutti i tesserati/e.

Il presente documento intende dare attuazione ai principi innanzi indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela ivi sancite ed è stato redatto nel rispetto:

- di quanto disposto dal D.Lgs. 39/2021 in ordine alla predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- delle linee guida FIGC per le politiche di Safeguarding, adottate con delibera del 31.08.2023 (allegato sub A), Comunicato Ufficiale 87/A);
- delle linee guida, valori e principi approvati dalla FIGC e SGS;
- della Delibera CONI n. 255/2023;
- dell'art. 33, comma 7, della Costituzione Italiana;
- del Codice Etico adottato da A.S.D. Real Bolgare.

Art. 1 – Finalità

Il presente documento regola e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006, al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate in materia dal CONI, dalla UEFA e dalla FIFA, attuati in danno dei Tesserati/e, specie se minori d'età, nell'ambito dell'Associazione/Società "A.S.D. Real Bolgare" (di seguito per brevità anche solo "Società").

Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla FIGC attualmente in vigore e costituiscono l'insieme delle regole di condotta, le procedure e le misure di prevenzione e di contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, a cui tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

- a. promuovere il diritto di tutti i tesserati/e ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
- b. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati/e, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c. rendere consapevoli i Tesserati/e in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
- d. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla FIGC volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati/e minori;
- e. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f. informare i Tesserati/e, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g. incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla FIGC nell'ambito delle politiche di safeguarding;
- h. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della Società.

Art. 2 – Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a) tutti i tesserati/e della Società;
- b) tutti coloro che, a qualsiasi titolo e con qualunque funzione, intrattengono rapporti con la Società e/o partecipano alla sua attività (personale dipendente, lavoratori autonomi, collaboratori volontari, tirocinanti, dirigenti, atleti, tecnici ecc.);
- c) tutti coloro che intrattengono rapporti e/o relazioni, a qualunque titolo ed anche al di fuori dell'attività sportiva ed organizzativa (*ex multis* genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale).

Le condotte di abuso, violenza e discriminazione, come previste dal successivo art. 4, sono rilevanti a prescindere dalle modalità con le quali vengono consumate, sia di persona sia

tramite modalità informatiche, sul web e/o attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

Art. 3 – Comportamenti rilevanti

Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

Ai fini del comma precedente, si intendono:

- a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dei tesserati/e, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche dei tesserati/e o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato/a a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, e considerata non desiderata o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere i tesserati/e a porre in essere condotte sessuali inappropriata o indesiderate, o nell'osservare i citati soggetti in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi,

comportamento, condotta o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dei tesserati/e;

f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati, con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare i tesserati/e, che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 4 – Rischi (ALLEGATO A)

Costituiscono elementi e circostanze potenzialmente lesive:

- lesioni fisiche: ogni sport comporta un rischio di lesioni fisiche e infortuni e il calcio non fa eccezione. L’eccessivo desiderio di raggiungere il successo e ottenere una vittoria può comportare una pressione nei confronti dei bambini/e e dei ragazzi/e che vengono spinti oltre ciò che sarebbe appropriato e ragionevolmente esigibile, tenuto conto dell’età e dell’abilità. Questo può determinare l’insorgere o l’aggravarsi di infortuni o patologie;
- pressioni sulla prestazione: sottoporre i calciatori e le calciatrici ad una pressione eccessiva, nell’intento di raggiungere il successo o di mettersi in mostra, può essere dannoso da un punto di vista psicologico, emotivo e fisico;
- cura della persona: spogliatoi, docce e situazioni che implicano uno stretto contatto fisico possono offrire opportunità di bullismo, di scattare fotografie o effettuare riprese non appropriate e autorizzate o possono in qualche modo favorire un abuso, soprattutto sessuale;
- operatori e rapporti personali: le relazioni che all’interno di un gruppo squadra vengono a crearsi con l’allenatore o con altri operatori (come ad es. dirigenti, fisioterapisti e medici) sono un aspetto importante e positivo del calcio. Molti bambini/e e ragazzi/e sviluppano relazioni strette e di profonda fiducia con i loro allenatori che hanno spesso

un ruolo significativo nella vita dei giovani atleti, soprattutto se questi ultimi non hanno relazioni sane e positive con altri adulti. Tuttavia, mentre molti allenatori costruiscono a loro volta relazioni positive nell'interesse dei minori loro affidati, possono riscontrarsi dei casi in cui l'autorità di tali soggetti e la fiducia in loro riposta possono diventare potenzialmente dannosi per i bambini e per i ragazzi e divenire fonte di abuso.

ASD Real Bolgare, tenuto conto delle proprie specifiche situazioni di rischio, ha altresì valutato che le principali situazioni nelle quali è esposta al rischio di commissione di una qualsiasi forma di condotta di abuso, violenza e discriminazione sono le seguenti:

- Ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica;
- Trasferte;
- Trattamenti e prestazioni sanitarie;
- Manifestazioni sportive di qualsiasi livello;
- Relazioni personali;
- Attività correlate.

Art. 5 - Norme di condotta

ASD Real Bolgare, al fine di dare attuazione alle finalità indicate all'art. 1, ha adottato facendo attenzione a ciascuna area di rischio ed al fine di prevenire e mitigare il rischio che si verifichi una delle condotte vietate, i seguenti codici di condotta che costituiscono parte integrante del presente regolamento (ALLEGATO B):

- codice di condotta per dirigenti, allenatori e membri dello staff (operatori);
- codice di condotta degli atleti/e;
- codice di condotta dei familiari ed accompagnatori;
- Codice per le trasferte.

I codici di condotta:

- a) individuano specifici comportamenti di prevenzione che ciascun soggetto è tenuto ad adottare al fine di assicurare un ambiente sano ed inclusivo per tutti i tesserati/e, ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
- b) riservano ad ogni Tesserato/a attenzione, impegno, rispetto e dignità, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
- c) garantiscono lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- d) indicano in comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori e di tutti i Tesserati/e al fine di prevenire, innanzitutto, i rischi di abuso, violenza e discriminazione;
- e) conterranno specifiche misure di segnalazione e sanzionatorie in caso di violazione;
- f) devono essere rispettati anche durante le trasferte.

Tutti i tesserati/e che svolgono attività nell'ambito del settore giovanile e di tutti coloro che, direttamente o indirettamente ed a qualunque titolo partecipano all'organizzazione, alle attività e/o eventi devono espressamente impegnarsi a rispettare, ciascuno per la parte di propria competenza, i codici adottati (ALLEGATO C - autocertificazione).

Art. 6 – Tutela dei minori - Obblighi

A.S.D. Real Bolgare, per quanto non espressamente previsto nel presente Modello, fa integrale rimando alle previsioni e prescrizioni di cui alla “Policy di tutela minori” del Settore Giovanile e Scolastico FIGC che si intendono integralmente richiamate (ALLEGATO D – Policy di tutela minori SGS), volte a salvaguardare e proteggere i bambini/e ed i ragazzi/e da ogni forma di prevaricazione, violenza, abuso o pericolo e garantire che lo sport sia un’esperienza sicura, positiva e divertente.

Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 – Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati/e nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FIGC.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere prescelto tra soggetti di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).

b. non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

La nomina del Responsabile e dei suoi dati di contatto è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sul sito internet della società e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

Il Responsabile dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per rinuncia o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendolo nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell’organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding della FIGC. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

Il Responsabile è tenuto a:

- a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati/e della FIGC nell'ambito della società, nonché l'osservanza e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati;
- b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- c) segnalare al Safeguarding Office della FIGC eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FIGC;
- e) formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
- f) partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla FIGC.

Art. 8 – Doveri di segnalazione

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dalla FIGC e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione alla Commissione Federale Responsabile della FIGC, anche per il tramite del Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla Società.

Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società o direttamente con la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding della FIGC.

Le Segnalazioni manifestamente infondate, effettuate in mala fede ed in violazione del presente regolamento potranno essere sanzionate.

Art. 9 - Sistema di segnalazione

9.1 Tramite incontro diretto

Su richiesta del segnalante è possibile chiedere la fissazione di un incontro diretto con il Responsabile delle politiche di Safeguarding.

La richiesta potrà essere inoltra utilizzando i dati di contatto pubblicati sul sito di ASD REAL BOLGARE.

L'incontro verrà organizzato in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante.

9.2 Tramite posta elettronica e piattaforma informatica

La segnalazione potrà essere indirizzata:

- al Responsabile delle politiche di Safeguarding nominato all'indirizzo di posta elettronica pubblicato sul sito di ASD REAL BOLGARE utilizzando il modulo all'uopo messo a disposizione (allegato E – modulo segnalazione), oppure
- usufruendo della seguente piattaforma: <https://www.figc-tutelaminori.it/segnalazioni/>.

Il sistema di segnalazione garantisce la riservatezza dei dati personali delle persone coinvolte (segnalante, minorenne vittima dell'abuso, presunto autore dell'abuso) qualora espressamente richiesto dallo stesso o valutato necessario per la tutela dei soggetti coinvolti. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni.

Sono vietate forme di vittimizzazione Secondaria del segnalante, di chi lo abbia assistito o sostenuto dell'effettuare la segnalazione nonché di chi abbia reso testimonianza o audizione nei procedimenti instaurati.

La riservatezza non viene garantita nei casi di evidente o accertata responsabilità del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o per illeciti integrati per il tramite della segnalazione stessa.

Art. 10 - Modalità di gestione delle segnalazioni

Il ricevente, verificata preliminarmente la violazione dei principi di condotta espressi nel regolamento e nel codice di condotta per la Safeguarding, potrà adottare, anche in via d'urgenza, ogni iniziativa necessaria a:

- prevenire tutte le forme di abuso, violenza e discriminazione;
- eliminare ogni forma di pericolo;
- cessare immediatamente la forma di abuso in corso;
- evitarne la reiterazione.

Tutti i provvedimenti adottati dovranno rispettare il principio di proporzionalità, considerata altresì la natura e la gravità della violazione, il numero di violazioni e qualsiasi altra circostanza rilevante (età e condizioni psicofisiche della vittima).

I casi di minore gravità potranno essere affrontati e risolti con la discussione con il minore/i e/o il gruppo, previa convocazione dei genitori al fine di valutare congiuntamente le più opportune decisioni.

Il Ricevente ha facoltà di:

- sentire eventuali soggetti, anche non tesserati, in grado di riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- richiedere relazioni e/o chiarimenti scritti agli operatori;

- acquisire e/o richiedere l'esibizione di documentazione utile all'istruttoria;
- avvalersi, se necessario, dell'ausilio di altri soggetti interni o esterni alla Società in considerazione delle specifiche competenze tecnico professionali richieste.

Il ricevente, concluse le operazioni preliminari ovvero istruttorie e di accertamento, ritenuto fondata la segnalazione, attiva il procedimento sanzionatorio.

Tutti i documenti e/o atti relativi alla segnalazione saranno conservati e trattati con la massima discrezione dal Responsabile nominato.

Art. 11 – Sistema Sanzionatorio

Rappresenta illecito disciplinare e, pertanto, sanzionabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- qualsiasi forma di abuso, violenza o discriminazione;
- la violazione delle disposizioni contenute all'interno del Modello Safeguarding e dei Codici di Condotta;
- l'omissione o la violazione, anche singola, di qualsiasi protocollo o prescrizione del presente Modello;
- l'ostacolo ai controlli e l'ingiustificato impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti incaricati dei controlli sulle procedure e sulle decisioni, incluso il Responsabile Safeguarding, e altre azioni finalizzate alla violazione o elusione del sistema di controllo, come la distruzione o l'alterazione della documentazione prescritta dal Modello per la Safeguarding.
- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, così come prescritta per le situazioni specifiche di rischio;
- qualsiasi atto di Vittimizzazione Secondaria nei confronti di un Segnalante;
- eventuali abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede, come previsto dall'art. 7, comma 1, lett. f) delle Linee Guida FIGC.

Art. 12 - Sanzioni nei confronti dei dipendenti

I provvedimenti disciplinari, commisurati alla natura ed alla gravità della condotta, potranno essere:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva;
- multa fino al massimo consentito dalla leggi applicabili;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al massimo consentito dalle leggi applicabili;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Art. 13 - Sanzioni nei confronti di altri soggetti

Nei confronti dei soggetti Destinatari del presente Modello che non sono legati a A.S.D. Real Bolgare da un rapporto di lavoro di natura dipendente, si applicheranno i rimedi contrattuali e giuridici azionabili.

Art. 14 - Violazioni da parte dei minori

Quando il soggetto autore dell'infrazione è un minore, prima di proporre la sanzione, quantomeno per le infrazioni più gravi, il Responsabile Safeguarding si confronta con il presidio specifico della FIGC.

Art. 15 – Diffusione ed attuazione

La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile delle politiche di Safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e dei Codici di condotta adottati tra i propri Tesserati/e e i propri collaboratori che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

Il presente documento è pubblicato sul sito internet e affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.

Art. 16 – Norme finali

Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e modificato e/o aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIGC.

Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto della Società.

Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FIGC, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati/e e nei Codici di Condotta.

Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

ALLEGATI:

- A) Tabella di valutazione dei rischi, norme di comportamento e presidi di controllo;
- B) Codici di condotta adottati;
- C) Modulo autocertificazione;
- D) Policy di tutela minori SGS;
- E) Modulo di segnalazione.

